

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

(Denominazione - Sede)

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod.

civ., un consorzio nazionale con attività esterna denominato

"Consorzio Italiano Panettone Artigianale"

Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato

"Consorzio C.I.P.A.".

Il Consorzio ha sede in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 16.

Art. 2

(Durata)

La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la

durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente

sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei

consorziati. In ogni caso, gli impegni dei consorziati

permangono fino alla completa esecuzione delle iniziative

assunte dal Consorzio e dagli stessi, nonché fino alla

definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti e

anche tra gli stessi consorziati.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art. 3

(Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro ed agisce in nome proprio,

sempre per conto e nell'interesse delle imprese consorziate.

Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, la promozione nazionale ed internazionale dei prodotti a marchio del consorzio e dei suoi consorziati, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate operanti nel commercio e nella produzione di prodotti di pasticceria come da disciplinare approvato dal consorzio e al quale tutti i consorziati si atterranno nella preparazione e confezionamento dei prodotti ai quali apporre il marchio del consorzio stesso, ed accessori e servizi di ogni genere attinenti ai prodotti ai quali apporre il marchio del consorzio oltre l'attività promozionale necessaria per realizzarla. A tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Inoltre il Consorzio, tra le attività rivolte alle imprese consorziate, cura:

- a) la partecipazione ad eventi fieristici e a manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale sia nell'ambito del territorio dei Paesi aderenti all'Unione europea, sia in Paesi extracomunitari, con la conseguente assunzione di eventuali lavori o ordinativi da ripartire tra i consorziati;
- b) la partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla conferenza dei presidenti delle Regioni;

	c) l'effettuazione di ricerche e studi di mercato	
	concernenti Paesi esteri;	
	d) azioni di marketing che si sostanziano nello svolgimento	
	di iniziative pubblicitarie a favore delle esportazioni,	
	nella realizzazione e nella distribuzione di cataloghi	
	collettivi per l'esportazione e, a questi fini, nella	
	raccolta e nella diffusione di notizie relative alla	
	produzione delle imprese consorziate;	
	e) workshop, conferenze e incontri promozionali con	
	operatori esteri nonché missioni esplorative all'estero da	
	parte dei rappresentanti del Consorzio;	
	f) la raccolta di notizie sulla clientela estera e lo	
	scambio di informazioni fra le imprese consorziate,	
	riguardanti le attività delle stesse;	
	g) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori,	
	di giornalisti e di brooker esteri;	
	h) l'immissione sul mercato nazionale ed estero dei prodotti	
	delle imprese consorziate;	
	i) la promozione di sistemi di acquisto collettivo con	
	l'importazione, su loro richiesta, delle materie prime e dei	
	semilavorati occorrenti ai consorziati;	
	j) il rilascio di una garanzia alle imprese consorziate per	
	il pagamento delle forniture effettuate all'estero tramite	
	il Consorzio, attraverso la stipula di un'apposita	
	convenzione assicurativa;	

k) la predisposizione e il rilascio di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e a qualificare in Italia e all'estero i prodotti esportati dalle imprese consorziate tramite il Consorzio;

l) la realizzazione di progetti informatici legati allo sviluppo tecnologico dei sistemi telematici e di internet, anche avvalendosi delle metodologie di "e-commerce";

m) attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali;

n) lo svolgimento di ogni altra iniziativa complementare alle precedenti in linea con le finalità del Consorzio.

Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, partecipa ad enti e società e svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle indicate nel precedente comma e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate, sempre che necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile e purchè questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione

dei consorziati - Intrasferibilità delle quote

Art. 4

(Requisiti e numero dei consorziati)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese che

esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, od imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Si considerano piccole e medie le imprese industriali o commerciali che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di interventi di sostegno a favore dei consorzi per il commercio estero. Il Consiglio direttivo accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a tre.

Art. 5

(Ammissione dei consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti:

a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile non inferiore ad Euro 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi); le quote potranno variare in relazione a quanto stabilito da apposito provvedimento del consiglio direttivo;

b) versare la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell'Assemblea ordinaria.

Art. 6

(Obblighi dei consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria;

b) trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;

d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio

direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento degli

obblighi stessi;

f) versare una commissione, fissata annualmente dal

Consiglio direttivo in una misura tale da contribuire alla

copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle

eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio

stesso;

g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali

rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e

le deliberazioni degli organi del Consorzio;

i) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 7

(Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di

recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata

almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura

dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro

il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di

quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da

permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi

devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del

rimborso della quota di partecipazione.

Art. 8

(Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, il consiglio direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio se sussiste una giusta causa.

Art. 9

(Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;

b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale;

d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;

e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle

disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o

delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;

g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi

consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata

al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del

Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di

ritorno.

Art. 10

(Rimborso della quota)

Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata

esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo

consortile in misura non superiore al valore nominale,

esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte

le somme ancora dovute al Consorzio.

Art. 11

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile

sia per atto tra vivi che mortis causa fermo il disposto del

precedente art. 8.

TITOLO IV

Fondo consortile - Esercizio sociale -

Divieto di distribuzione degli avanzi

Art. 12

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Le quote di iscrizione sono accantonate in un'apposita riserva di bilancio.

Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione inferiore a Euro 500,00 (euro cinquecento e zero centesimi) nè superiore al venti per cento del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art. 13

(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo

utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso il Registro Imprese di competenza.

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V

Organi consortili

Art. 15

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

E' facoltà del Consiglio Direttivo riconoscere un rimborso spese.

Art. 16

(Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i

rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 25.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in

ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene

opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei

consorziati, o negli altri casi previsti dal presente

statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da

spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per

l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine

del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la

seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello

stesso giorno fissato per la prima.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con

telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello

fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa

regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati

tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti

del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si

ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio,

ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal

Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di

quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio

Presidente.

Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è

sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario

nominato da quest'ultimo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 17

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio del Consorzio;

b) elegge i tre componenti del Consiglio direttivo;

c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al

successivo art. 27;

d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio

e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del

Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto

o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal

Consiglio direttivo;

e) determina l'ammontare del contributo annuo;

f) nomina i tre revisori effettivi, e tra questi il

Presidente del Collegio, e i due supplenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

l'anno entro il termine indicato nell'art. 13, terzo comma,

del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo dei consorziati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 18

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

Art. 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di

impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.

Art. 20

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio direttivo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio;

- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;

- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;

- deliberare sull'esclusione dei consorziati;

- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonchè le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;

	- nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;	
	- deliberare ogni altro atto di amministrazione.	
	Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, telegramma, telefax o e-mail, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.	
	Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.	
	Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.	
	I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con	

apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art. 21

(Presidente - Vice Presidente)

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Per i primi tre trienni i Consorziati Fondatori hanno la Presidenza.

Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli

dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;

d) propone al Consiglio direttivo la nomina del Direttore e

l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio;

conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori

esterni;

e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e

provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione

dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio

direttivo;

f) accerta che si operi in conformità agli interessi del

Consorzio;

g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio

direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è

sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio

direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.

Art. 22

(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del

Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di

promuovere azioni e istanze giudiziarie od amministrative

per ogni grado di giudizio.

In caso di grave impedimento del Presidente, la

rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice

Presidente.

Art. 23

(Collegio dei revisori dei conti)

Può essere istituito il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, consorziati o non consorziati, nominati dall'Assemblea; questa elegge il Presidente e nomina altresì due revisori supplenti. I revisori non devono necessariamente essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio o adunanze dell'Assemblea o, ove prescritto dal presente articolo, del Consiglio direttivo, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei revisori supplenti. Se il revisore decaduto ricopriva la carica di Presidente il

Collegio, così ricostituito, elegge il nuovo presidente provvisorio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima assemblea dei consorziati, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 24

(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con i compiti determinati dal Consiglio direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

TITOLO VI

Enti sostenitori

Art. 25

(Enti sostenitori)

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per

usufruire dell'attività del Consorzio nè hanno diritto di votare in Assemblea.

TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento -

Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile

Art. 26

(Liquidazione - Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 27

(Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare il regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art. 28

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui il Consorzio ha sede.

La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le controversie che potranno insorgere tra Consorzio da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e revisori dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dal Consorzio, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della proprie competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Art. 29

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di

consorzi volontari tra imprenditori.

MUI -COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE

DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL

DLGS. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 ME-

DIANTE M.U.I.